DC Concilia S.r.l.

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Articolo 1: APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alle procedure di mediazione ai fini conciliativi ("Mediazione") delle controversie gestite da DC CONCILIA S.r.l. (da ora Organismo), che le parti intendono risolvere bonariamente.
2. Il regolamento si applica alle mediazioni amministrate da DC CONCILIA S.r.l. in relazione a controversie nazionali ai sensi del D.lgs. 28/2010, così come modificato dal D.M. 150/2023 del 24.10.2023.
3. In caso di sospensione o cancellazione di DC Concilia S.r.l. dal registro degli organismi, l'Organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso.

Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'Organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'art. 8- bis comma 5, del D.lgs n. 28/2010 e dell'art. 16, comma 4 del D.M. n. 150/2023.

La procedura di mediazione può proseguire avanti ad altro organismo del medesimo circondario in conformità all'art. 41 del D.M. 150/2023.

Articolo 2: AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda presso la sede legale di DC CONCILIA S.r.l. L'istanza di mediazione può essere depositata a mani presso la segreteria dell'Organismo, a mezzo posta elettronica certificata o in forma telematica mediante sito internet dedicato recante apposita modulistica.

L'istanza dovrà contenere:

- il nome dell'organismo di mediazione DC CONCILIA S.r.l. e del tribunale territorialmente competente;
- il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e/o di loro eventuali rappresentanti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- l'oggetto della lite;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della controversia, individuato secondo i criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di Procedura Civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. Per le liti di valore indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00. Quando vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, o quando sono stati applicati in modo errato i criteri di determinazione del valore, lo stesso è determinato

dall'Organismo con atto comunicato alle parti. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su segnalazione del Mediatore o su indicazione delle parti, quando nel corso del procedimento sopravvengono nuovi elementi o nuovi fatti.

- indicazione di eventuali documenti riservati al solo mediatore;
- copia di un documento di riconoscimento valido sia della parte che del proprio legale.

2. L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura;
3. Il responsabile dell'organismo designa un mediatore (secondo principi di autonomia, indipendenza e terzietà) e fissa il primo incontro, che deve tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La disponibilità temporale destinata dall'organismo allo svolgimento del primo incontro deve essere non inferiore a due ore. Il primo incontro può protrarsi oltre le due ore nell'arco della medesima giornata, al fine di permettere, ove possibile, la conciliazione al primo incontro, nei casi di particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.
4. L'invito in mediazione, contenente il luogo e la data dell'incontro, è comunicato alle parti con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. La parte convocata è invitata a comunicare tempestivamente alla segreteria dell'Organismo la sua adesione. L'accettazione e l'eventuale richiesta di rinvio del primo incontro comportano il versamento delle tariffe relative alle spese di adesione. Le richieste di rinvio del primo incontro saranno comunque valutate dall'Organismo a seconda dei casi.
5. Il deposito dell'istanza di mediazione e l'adesione della parte invitata al procedimento generano accettazione formale del presente regolamento e delle indennità descritte nel presente regolamento.

6. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 4 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 4.

7. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
8. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
9. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al punto 7 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al punto 8, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1, del d.lgs. 28/2010.

10. La proroga ai sensi dei commi 7 e 8 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 8, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

10. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, su concorde volontà delle parti, che devono provvedere alla corresponsione del

compenso ad essi spettante calcolato sulla base delle tariffe professionali stabilite con d.m. 30 maggio 2002 per i periti e i CTU nominati dal tribunale. Le parti possono di comune accordo convenire che la relazione del consulente tecnico possa essere prodotta nell'eventuale giudizio (art. 22,comma 1, lettera r) e t) del D.M. 150/82023).

Articolo 3: LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. La mediazione si svolge nelle sedi dell'organismo DC CONCILIA SRL accreditate presso il Ministero della Giustizia. Con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo è possibile fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo.
2. La DC CONCILIA S.r.l. ha sede principale in Torre Annunziata (NA) C.A.P. 80058 al C.so Umberto I n. 341, ed altre sedi distribuite sul territorio nazionale.

Articolo 4: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. La mediazione è coperta da riservatezza in ogni sua parte. Il mediatore e chiunque presti la propria opera nell'organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese dalle parti nel corso delle sessioni separate.
2. Le parti o chiunque presente agli incontri di mediazione hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale suggerimenti, informazioni, circostanze espresse durante gli incontri di mediazione. Le parti devono astenersi dal chiamare in eventuali giudizi il mediatore o chiunque abbia preso parte al processo di mediazione.
3. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 del Codice di Procedura Penale e si estendono le garanzie previste dall'art. 103 del Codice di Procedura Penale in quanto applicabile.
4. Gli atti dei procedimenti trattati sono conservati presso la segreteria dell'organismo per almeno un triennio dalla data di fine del procedimento.

Articolo 5: SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE, CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco dei mediatori di DC CONCILIA S.r.l., iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.
2. La lista e il curriculum dei mediatori operativi presso l'Organismo DC Concilia S.r.l è consultabile sul sito www.dcconcilia.it, sul sito del Ministero della Giustizia é consultabile l'elenco pubblico dei mediatori iscritti.
3. L'organismo attesta, per ciascun mediatore, la frequenza dei corsi per non meno di 18 ore nel biennio.
4. DC Concilia S.r.l. si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi iscritti al registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. t) del d.m. 150/2023.
5. L'Organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista con il seguente criterio:

- l'assegnazione degli affari di mediazione è rispettosa della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria

posseduta, dal grado di specializzazione, dai contributi scientifici redatti, dal numero di mediazioni svolte e di mediazioni svolte con successo;

- nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori si provvede, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la specifica area di competenza professionale maggiormente idonea;
- ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, può essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza;
- ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà, si procede a una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza, con selezione secondo il criterio della turnazione;
- l'Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche, e la disponibilità del mediatore;
- ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore;
- se le parti non comunicano, in modo concorde, o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, un nominativo entro cinque giorni dal deposito della domanda, l'Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati;
- le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti.

Articolo 6:INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio della mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al codice europeo di condotta per i mediatori, senza la quale non può iniziare il procedimento.

2. Il mediatore rende la seguente dichiarazione: "Il mediatore dichiara di essere indipendente, imparziale e privo di cause di incompatibilità rispetto alle parti, ai loro difensori e all'oggetto della controversia e si impegna a svolgere il proprio incarico nel rispetto della normativa vigente, del regolamento dell'organismo e del codice etico."

3. In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio della mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi informazione o fatto sopravvenuto che ne limiti l'indipendenza e l'imparzialità, e comunque su richiesta delle parti o in ogni altro caso di oggettivo impedimento, il Responsabile dell'Organismo provvede alla sostituzione.

4. Qualora la mediazione sia svolta dal Responsabile dell'Organismo, sulla sostituzione decide il legale rappresentante pro tempore della DC Concilia S.r.l.

5. Le cause di incompatibilità del mediatore sono quelle previste dal codice etico e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore.

Articolo 7: SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di svolgere gli incontri nel modo che ritiene più opportuno considerando le circostanze del caso, le volontà delle parti e la necessità di trovare una soluzione alla lite. Egli non ha nessun potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Non svolge in nessun caso attività di consulenza sull'oggetto della lite o sui contenuti dell'eventuale accordo. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti ed incontri separati.
2. Le parti hanno diritto di accedere agli atti propri del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti propri depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'organismo di mediazione in un archivio, anche informatico, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della lite, il mediatore designato, la durata del

procedimento e il relativo esito, per un periodo di tre anni dalla fine del procedimento. Le parti possono avere accesso all'archivio ma è necessario farne richiesta alla segreteria dell'organismo presentando un documento di riconoscimento.
3. Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione solo se è espressamente richiesto dalle parti e si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- nel caso in cui una parte vi si opponga espressamente;
- in caso di mancata partecipazione di una o più parti;
- in caso in cui gli elementi risultino insufficienti.
- se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione.

4. Il mediatore è tenuto ad informare le parti che se la mediazione non va a buon fine sarà dato atto nel verbale dell'eventuale proposta di conciliazione avanzata e delle posizioni assunte dalle parti. Qualora il successivo giudizio corrisponda per intero al contenuto della proposta, il giudice potrà escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, condannandola anche al rimborso delle spese della parte soccombente ed anche al pagamento in misura ridotta di una somma, a titolo di sanzione pecuniaria processuale, in misura corrispondente all'entità del contributo unificato dovuto per quella tipologia di causa, altresì le spese per l'indennità corrisposte al mediatore. Nel caso in cui la proposta del mediatore non venga accettata anche da una sola delle parti, il verbale di mancata conciliazione è emesso decorsi 15 giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione o dall'ultima comunicazione di mancata accettazione.
5. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Articolo 8: PRESENZA DELLE PARTI E LA LORO RAPPRESENTANZA

1. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione.
2. In presenza di giustificati motivi, le parti possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

3. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

4. La delega per la partecipazione all'incontro, ai sensi del comma 4 D.lgs. 28/2010 e s.m.i., è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7 del D.lgs. 28/2010, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

5.Nei casi previsti dall'art. 5, comma 1 del .lgs 28/2010 (modificato dalla riforma Cartabia mediazione obbligatoria) e quando la mediazione é demandata dal Giudice le parti devono essere assistite dai rispettivi avvocati.

6. Nelle mediazioni volontarie le parti possono partecipare senza l'assistenza degli avvocati.

7. L'assistenza da parte di un consulente può essere consigliata nelle liti particolarmente complesse.

Articolo 9: GRATUITO PATROCINIO

Quando la mediazione è condizione di procedibilità o disposta dal giudice la parte che si trova nelle condizioni previste dall'art.76 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 n.115 e successive modifiche ed integrazioni, può chiedere all'organismo, all'atto del deposito dell'istanza, di essere ammesso al gratuito patrocinio per quanto attiene le spese di avvio e le indennità di mediazione, ad eccezione delle spese vive documentate. La parte che non depositerà la documentazione idonea per l'ammissione al gratuito patrocinio all'atto del deposito dell'istanza non potrà in nessun modo beneficiarne. In tale ultima ipotesi per il rilascio del verbale sono dovute le relative indennità. La parte che intenda avvalersi del gratuito patrocinio dovrà esibire e depositare idonea documentazione allegandola al modulo scaricabile dal sito www.dcconcilia.it.

Articolo 10: RISORSE, REGIME TRIBUTARIO E FISCALE

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000,00 euro (centomila/00), altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
3. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e
fino a concorrenza di euro seicento.
4. I crediti di imposta previsti dal comma 3 sono utilizzabili dalla parte nel limite

complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

5. E' riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

6. Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito di imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato fino ad un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

Articolo 11: CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. La procedura di mediazione si ritiene conclusa:

- nel caso di mancata partecipazione di una delle parti;
- quando le parti raggiungono un accordo conciliativo;
- quando le parti non raggiungono un accordo;
- quando sono trascorsi 6 mesi dal deposito dell'istanza di mediazione o dall' invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e l'organismo;
- quando il mediatore ritiene che non ci siano le condizioni per proseguire la procedura;
- quando nessuna delle parti partecipa all'incontro di mediazione.

2. Di ogni esito precedentemente illustrato viene redatto un verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale ne certifica l'autografia. Il mediatore da inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una o più parti a sottoscrivere il verbale.

3. Nei casi in cui all'art. 5 comma 1, e 5-quater del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche, il mediatore svolge con la parte istante l'incontro di mediazione anche in mancanza della controparte, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo.

4. Se si attua la conciliazione il mediatore formula un verbale al quale si allega il testo dell'accordo medesimo che, se non contrario all'ordine pubblico e alle norme vigenti, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento della regolarità formale, con un decreto del Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo.

5. Il verbale di conciliazione, che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo è stato raggiunto.

6. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo restano a carico delle parti.

7. Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle ulteriori spese di mediazione. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione.

8. Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche: Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 1.1. della legge 14 gennaio1994,n. 20.

Articolo 12: RESPONSABILITA' DELLE PARTI

È di competenza esclusiva delle parti:

l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione. DC CONCILIA non può essere ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;

- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

Articolo 13: CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'

1. Ai fini dell'iscrizione della procedura di mediazione e dello svolgimento del primo incontro, in conformità a quanto previsto dal D.M. 150/2023, la parte che presenta la domanda di mediazione e la parte invitata che aderisce al procedimento sono tenute al pagamento dell'indennità, comprensiva delle spese di avvio e delle spese di mediazione per il primo incontro, oltre alle eventuali spese vive documentate relative alle attività necessarie allo svolgimento della procedura.

2. L'Organismo applica la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici di cui all'art. 31 del d.m. n.150/2023, nonché le ulteriori previsioni di cui all'art. 31 dello stesso decreto, che prevedono la quantificazione delle spese entro un minimo ed un massimo per ogni scaglione di riferimento.

3. L'importo dell'indennità ricomprende sia le spese di avvio del procedimento sia le spese di mediazione.

4. Le spese di mediazione includono il compenso spettante al mediatore e i costi connessi alla gestione amministrativa della procedura. Tali spese sono calcolate in relazione al valore della controversia indicato nella domanda di mediazione, determinato secondo i criteri previsti dal codice di procedura civile. Restano comunque a carico delle parti le spese vive documentate sostenute dall'Organismo per l'espletamento della procedura.

5. Le spese vive devono essere documentate e non possono essere forfettizzate o predeterminate.

6. La parte chiamata in mediazione è tenuta a corrispondere le somme dovute entro e non oltre la data fissata per il primo incontro. La parte istante è obbligata al pagamento delle indennità dovute al momento del deposito della domanda di mediazione.

7. Le spese di mediazione sono dovute anche nei casi di mancato raggiungimento dell'accordo all'esito del primo incontro o di mancata adesione della parte convocata, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

8. In caso di gratuito patrocinio, per le materie obbligatorie ovvero su ordine del giudice, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, salvo le spese vive documentate. La parte che intenda avvalersi del gratuito patrocinio dovrà esibire e depositare idonea documentazione.

9. Le ulteriori spese di mediazione devono essere corrisposte al termine dell'incontro o degli incontri successivi al primo e costituiscono condizione necessaria per la consegna del verbale finale di mediazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

10. Il versamento delle indennità e delle ulteriori spese deve essere effettuato mediante strumenti di pagamento tracciabili, secondo le modalità indicate dall'Organismo. I pagamenti possono essere eseguiti con bonifico bancario, assegno, bancomat/carta di pagamento ovvero presso la segreteria dell'Organismo secondo le modalità comunicate.

11. Le ulteriori spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse. Quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il Responsabile di DC Concilia li considera come una parte unica.

Articolo 14: MODALITA' TELEMATICHE PER LA MEDIAZIONE

1. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica con collegamento da remoto. Ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, ha la possibilità di svolgere uno o più incontri da remoto.
2. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità del D.lgs 28/2010 nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e possono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
3. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto mediante apposita piattaforma messa a disposizione dall'organismo. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
4. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza. La parte che partecipa da remoto deve dotarsi di strumenti idonei per consentire il regolare svolgimento della mediazione. DC Concilia S.r.l. non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.
5. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei

soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore il quale verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.

6. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

7. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o singole fasi.

8. La parte che vuole partecipare all'incontro in modalità telematica, deve compilare e sottoscrivere l'apposito modulo "richiesta di partecipazione in modalità telematica" scaricabile dal sito www.dcconcilia.it, ed inviarlo alla segreteria dell'Organismo a mezzo mail e/o posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima della data prevista per l'incontro. E' cura della segreteria dell'organismo inviare, a chi ne fa formale richiesta, il link per la partecipazione da remoto. DC CONCILIA SRL si impegna a tutelare la riservatezza. Tuttavia, l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti di utilizzare il link inviato.

9. Le parti che chiedono la partecipazione da remoto devono essere in possesso di:

- una postazione pc collegata ad internet, dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
- in possesso di valido documento di riconoscimento;
- un indirizzo di mail ordinaria;

10. Qualora non fosse richiesta o possibile l'attivazione dei servizi sopra indicati, la procedura di mediazione verrà condotta con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.

11. Quando la parte è priva di propria firma digitale, lo svolgimento dell'incontro da remoto prevede un'integrazione dei costi pari ad euro 12,00+iva (22%) da versare all'organismo al fine di garantire la redazione dei documenti informatici, l'apposizione di firme digitali, la conservazione e la conformità degli stessi come previsto dall'art. 43-D.lgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Articolo 15: PRIVACY- ACCESSO AI DATI-INUTILIZZABILITA' DEL SEGRETO PROFESSIONALE

1. Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattate nel rispetto delle disposizioni finali del D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nel rispetto delle disposizioni citate nell'art. 4, è garantito alle parti l'accesso agli atti propri depositati nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti propri depositati nella propria sessione separata. I suddetti atti sono conservati per un periodo di tre anni in apposito fascicolo tenuto a cura dall' organismo.

3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite durante gli incontri di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziata, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

4. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6.

Articolo 16: INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

Il mediatore interpreta ed applica le norme del regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le regole procedurali sono interpretate e applicate dall'organismo.

Articolo 17: LEGGE APPLICABILE

La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

Articolo 18: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del D.lgs. 28/2010 così come modificato dal D.M. 150/2023 del 24 ottobre 2023.

Al presente regolamento si allegano:

- Codice etico dell'Organismo e dei mediatori;
- Codice Europeo di condotta per mediatori,
- Informativa sulla privacy;

CODICE ETICO

PREMESSA

Il Codice etico dell'Organismo è una carta dei diritti e doveri morali tesa alla definizione delle responsabilità etico-sociali di ogni partecipante alla sua organizzazione e al suo funzionamento. Il Codice etico pertanto è teso a definire l'insieme dei principi ai quali sono chiamati ad uniformarsi tutte le persone che a vario titolo partecipano all'organizzazione e al funzionamento dell'Organismo stesso.
Il Codice Etico comunque non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti.
Il presente Codice Etico disciplina le regole di condotta dell'Organismo di Mediazione DC CONCILIA S.r.l., dei mediatori iscritti nei relativi elenchi, dei collaboratori, della Segreteria e di tutti i soggetti che partecipano all'attività di mediazione amministrata dall'Organismo.
L'Organismo e i mediatori si impegnano a rispettare i principi di legalità, imparzialità, indipendenza, neutralità, trasparenza, correttezza, competenza, diligenza, riservatezza e buona fede nello svolgimento dell'attività di mediazione.

PARTE PRIMA
Codice di condotta per l'Organismo di Conciliazione e per i Mediatori

Articolo 1 – Principi generali

DC CONCILIA S.r.l. svolge l'attività di mediazione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, del regolamento dell'Organismo e del presente Codice Etico.

L'Organismo assicura la gestione imparziale delle procedure di mediazione, garantendo parità di trattamento alle parti, correttezza nei rapporti, trasparenza amministrativa ed efficienza organizzativa.

L'Organismo si impegna a garantire il corretto funzionamento della Segreteria, l'adeguata conservazione degli atti, la tutela della riservatezza e il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

Articolo 2 – Doveri dell'Organismo

L'Organismo:
- garantisce criteri imparziali nella nomina dei mediatori;
- verifica il possesso e il mantenimento dei requisiti dei mediatori iscritti;
- assicura l'aggiornamento professionale dei mediatori;
- adotta misure idonee a prevenire conflitti di interesse;
- vigila sul rispetto del presente Codice Etico;
- garantisce il corretto svolgimento delle procedure di mediazione;
- assicura alle parti adeguate informazioni sul procedimento, sui costi e sulle modalità di svolgimento della mediazione;
- garantisce la corretta conservazione degli atti e dei fascicoli;
- tutela la riservatezza dei dati trattati nell'ambito delle procedure di mediazione.

Articolo 3 – Doveri della Segreteria

La Segreteria dell'Organismo opera con imparzialità, correttezza e riservatezza.

La Segreteria:
- cura gli adempimenti amministrativi relativi alle procedure di mediazione;
- fornisce alle parti informazioni amministrative e procedurali;
- garantisce la corretta conservazione dei fascicoli;
- non svolge attività di consulenza legale;
- non esprime valutazioni sul merito delle controversie;
- garantisce il regolare invio delle comunicazioni alle parti e ai difensori.

Articolo 4 – Doveri del Mediatore

Il mediatore deve svolgere l'incarico con indipendenza, imparzialità, neutralità, correttezza, diligenza e competenza.

Il mediatore:
- deve mantenere un comportamento decoroso e professionale;
- deve favorire il dialogo tra le parti;
- non deve imporre soluzioni;
- deve garantire alle parti pari possibilità di partecipazione alla procedura;
- non può assumere diritti o obblighi connessi direttamente o indirettamente con gli affari trattati;
- non può percepire compensi direttamente dalle parti;
- non può svolgere attività di consulenza, assistenza o rappresentanza in favore di una delle parti relativamente alla controversia oggetto della mediazione;
- deve mantenere un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede.

Articolo 5 – Indipendenza, imparzialità e incompatibilità

Il mediatore deve comunicare immediatamente all'Organismo e alle parti ogni circostanza che possa incidere sulla propria indipendenza, imparzialità o neutralità.

Il mediatore deve rifiutare l'incarico o interrompere la procedura quando esistano situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi o altre circostanze idonee a compromettere l'imparzialità della mediazione.

Le cause di incompatibilità del mediatore sono quelle previste dalla normativa vigente, dal regolamento dell'Organismo, dal presente Codice Etico e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore.

Articolo 6 – Riservatezza

Il mediatore, l'Organismo, la Segreteria e tutti coloro che partecipano alla procedura di mediazione sono tenuti all'obbligo di riservatezza in ordine alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della mediazione.

Le informazioni ricevute nel corso delle sessioni separate non possono essere comunicate alle altre parti senza il consenso della parte che le ha rese.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Articolo 7 – Correttezza della procedura

Il mediatore deve assicurarsi che le parti comprendano:
- le finalità della mediazione;
- il ruolo del mediatore;
- le caratteristiche della procedura;
- gli effetti giuridici dell'eventuale accordo.

Il mediatore conduce la procedura senza formalità, nel rispetto della legge e del regolamento dell'Organismo, favorendo il dialogo e la ricerca di una soluzione condivisa.

Articolo 8 – Competenza e aggiornamento professionale

I mediatori iscritti presso DC CONCILIA S.r.l. devono mantenere adeguata preparazione professionale e aggiornamento periodico, nel rispetto della normativa vigente.

L'Organismo promuove la formazione continua e verifica periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti dalla legge.

Articolo 9 – Violazioni del Codice Etico

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico può comportare:
- richiamo scritto;
- sospensione dall'elenco dei mediatori;
- cancellazione dagli elenchi dell'Organismo;
- ogni altro provvedimento previsto dalla normativa vigente.

Resta ferma ogni ulteriore responsabilità prevista dalla legge.

PARTE SECONDA
Codice Europeo di Condotta per Mediatori

Il presente Codice Europeo di Condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori possono volontariamente decidere di attenersi, sotto la propria responsabilità.

Il Codice si applica a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale.

1. Competenza del mediatore

Il mediatore deve essere competente e adeguatamente formato e deve mantenere un aggiornamento continuo in materia di mediazione e tecniche di gestione del conflitto.

2. Nomina del mediatore

Il mediatore accetta l'incarico solo quando ritiene di possedere adeguata preparazione, esperienza e disponibilità per gestire correttamente la procedura.

3. Indipendenza e imparzialità

Il mediatore deve essere indipendente e imparziale rispetto alle parti e deve apparire tale.

Il mediatore deve comunicare ogni circostanza che possa compromettere la propria neutralità o creare conflitti di interesse.

4. Procedura

Il mediatore deve assicurarsi che le parti comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e dell'eventuale accordo.

Il mediatore conduce il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso e delle esigenze delle parti.

5. Riservatezza

Il mediatore deve mantenere riservate tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, salvo obblighi di legge o consenso della parte interessata.

INFORMATIVA sulla PRIVACY
resa ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 13, D. Lgs. 196/2003 denominato "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

DC CONCILIA SRL fornisce le seguenti informazioni in merito alla raccolta, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, conferiti dagli interessati, acquisiti dal medesimo Centro nello svolgimento della propria attività di conciliazione e mediazione o comunque denominata.
Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti fornitori, nel rispetto della normativa vigente.

Finalità del trattamento

I dati personali raccolti vengono trattati da DC CONCILIA SRL ai fini e per le funzioni proprie dei procedimenti di conciliazione e mediazione, comunque rigorosamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, ovvero, in adempimento a precisi e specifici obblighi di legge.
Tutti i dati acquisiti da DC CONCILIA SRL possono essere trattati, se il caso, anche per fini di studio e statistici.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato da DC CONCILIA SRL in maniera tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento viene svolto, secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate, mediante strumenti manuali e/o informatici, con l'ausilio di strumenti elettronici idonei a mantenerli nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge e/ o da eventuali regolamenti interni, il tutto in conformità all'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 nonché secondo criteri di deontologia e di buona condotta.
Il trattamento dei dati può essere effettuato senza previo consenso nei casi individuati dall'art. 24 del D.Lgs. 196/2003.

Natura obbligatoria del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto Finalità del trattamento.

Conseguenze di un eventuale rifiuto

La mancata accettazione e la conseguente mancata autorizzazione all'utilizzo dei dati personali comporta l'impossibilità per l'organismo di avviare, istruire e portare a compimento i procedimenti di conciliazione e mediazione.

Dati sensibili

Il trattamento dei dati personali potrà riguardare anche dati classificati come "sensibili", dall'articolo 4, comma 1, lettere d) del D.Lgs. 196/2003, cioè dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuali. I dati sanitari potranno essere trattati da centri medici specializzati. Il trattamento che verrà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante.
Quanto sopra fermo restando il divieto relativo ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all'art.26, comma 5 del D.lgs. 196/2003.

Dati Giudiziari

Il trattamento di dati giudiziari, sarà possibile solo ed esclusivamente qualora autorizzato espressamente da una disposizione di legge o da un provvedimento del Garante, in entrambi i casi per rilevanti finalità di interesse pubblico.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati possono essere comunicati: al personale di DC CONCILIA SRL che cura i procedimenti di conciliazione e mediazione; ad altri uffici, sempre di DC CONCILIA SRL, che si occupano di attività inerenti; a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'organismo, in ordine a procedimenti di
conciliazione e mediazione ovvero per studi di settore e/o a fini statistici; a soggetti esterni soltanto per finalità proprie dei procedimenti, ovvero nel caso di specifiche previsioni di legge.
Gli interessati possono espressamente richiedere all'organismo, di non trattare i dati personali

che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato e/o di comunicazione commerciale.

Diritti dell'interessato

All'interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, più specificamente: ottenere la conferma dell'esistenza dei dati, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione dell'origine dei dati, della finalità e modalità del loro trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o incaricato; ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati; la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali

soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi; opporsi al trattamento dei dati in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi siano utilizzati per l'invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di mercato.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati potranno essere: distrutti; ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti; conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare e Responsabile del trattamento

Titolare e responsabile del trattamento è DC CONCILIA SRL, con sede in C.so Umberto I n. 341, Torre Annunziata C.A.P.80058 (Na).

Consenso al trattamento dei dati

Io sottoscritto _____C.F. _____O in proprio O nella mia qualità di _____ della società/impresa _____, e, quindi, legittimato alla diffusione dei dati personali e/o relativi alla società medesima, dichiaro di avere ricevuto da DC CONCILIA le informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, e presto il consenso al trattamento dei dati personali e/o della ridetta società, da me forniti, secondo modalità e per le finalità indicate nella informativa medesima, comunque rigorosamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale ovvero in adempimento ad obblighi di legge.

Luogo _____ data_____ Firma_____